



Regione Lombardia

Provincia di Brescia

Comune di Edolo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

M5C1 INVESTIMENTO 1.1

Oggetto:

POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Adeguamento funzionale con ampliamento del centro per l'impiego esistente nel territorio di Edolo (BS), in attuazione del piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.

Scala:	Numero:	CUP: G21D23000120003
Il Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Piercarlo Donati		
R.U.P.: Geom. Fabio Albertoni		
Collaboratori:	Progettista Impianto Elettrico: Ing. Sergio Damiola	Coordinatore Sicurezza: Arch. Piercarlo Donati
Nome:	Verificato da:	
Data: 03/10/2024	Data e Numero Revisione:	

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI EDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

**ADEGUAMENTO FUNZIONALE CON AMPLIAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO
ESISTENTE NEL TERRITORIO DI EDOLO (BS), IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI
POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI
CUI AL D.M. 74/2019 E SS.MM.II.**

RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA - DNSH

Ottobre 2024

ARCHITETTO PIERCARLO DONATI

Via A. De Gasperi 23

25047 Darfo Boario Terme (BS)

Tel Fax 0364 534967

1. PREMESSA

La presente relazione riguarda la verifica del rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) discendente dalla Tassonomia UE per la classificazione uniforme delle attività sostenibili, introdotta dal Piano di azione per finanziare la crescita sostenibile pubblicato dalla Commissione Europea l'8 marzo 2018. Il Regolamento UE 2021/241 che ha istituito il Dispositivo di Ripresa e Resilienza dispone che: "nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel PNRR arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali" ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia.

Il principio Do No Significant Harm è declinato sui sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo) e definiti dall'articolo 9 del Regolamento Tassonomia delle attività ecosostenibili e ha lo scopo di valutare se un intervento possa o meno arrecare un danno alle seguenti finalità:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici
2. Adattamento ai cambiamenti climatici
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche
4. Transizione verso un'economia circolare
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento
6. Ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Al fine di supportare l'attuazione del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la "**Guida operativa per il rispetto del principio Do No Significant Harm**" (Circolare MEF n. 33 del 13/10/2022), che definisce i requisiti da rispettare per ciascun obiettivo ambientale in base alla tipologia di intervento da realizzare ed è articolata in specifiche schede. Ciascuna scheda è accompagnata da una check list che contiene la sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità dell'intervento ai principi DNSH e riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica. Di seguito si riporta l'analisi dell'intervento in progetto articolata in base ai singoli obiettivi ambientali e si allega al termine del documento la relativa check list di sintesi. Per quanto non definito dai principi DNSH, l'intervento dovrà essere realizzato in conformità al D.M. 23/06/2022 relativo ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" (CAM) che ha aggiornato il precedente D.M. 11 gennaio 2017.

2. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il presente progetto ricade nella linea di finanziamento del PNRR individuata come segue:

MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1: Potenziamento dei centri per l'impiego

In base alla Mappatura di correlazione fra Investimenti e Schede Tecniche riportata nella suddetta Guida Operativa, gli interventi afferenti a questa linea di investimento sono tenuti al rispetto dei requisiti contenuti nella **SCHEDA N. 2** "Ristrutturazione di edifici", che si applica a qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione importante o la riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali e che definisce i requisiti da rispettare per ciascun obiettivo ambientale; dei requisiti contenuti nella **SCHEDA N. 3** "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche", nella **SCHEDA N. 6** "Servizi informatici di hosting e cloud" e nella **SCHEDA N. 8** "Data center". Si ritiene che le schede n.3, n.6 e n.8 non trovino applicazione per l'intervento in oggetto e pertanto non verranno prese in considerazione.

Si procede pertanto con l'analisi della corrispondenza dell'intervento ai singoli obiettivi ambientali espressa nella **SCHEMA N. 2**.

3. RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH: **SCHEMA N. 2** RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONI DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI

Per non compromettere il rispetto del principio DNSH è richiesto che, nei casi in cui l'intervento preveda l'installazione di **caldaie a gas**, le stesse siano conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013, la Direttiva sull'Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE e il Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica. Pertanto, con riferimento agli interventi che prevedono la sostituzione delle caldaie esistenti con nuove macchine a condensazione alimentate a gas, si prescrive che le stesse siano dotate delle necessarie certificazioni da produrre a fine lavori.

Alla luce della pubblicazione delle nuove Check list relative all'esclusione delle caldaie a gas dai finanziamenti del PNRR (05/05/2023), si specifica che la misura M5-C2-Inv.1.2 alla quale fanno capo gli interventi in progetto non rientra nell'elenco delle misure interessate da tale limitazione. Ad ogni buon conto, nel caso in esame gli interventi non prevedono la sostituzione delle caldaie in quanto il fabbricato è servito da Teleriscaldamento.

OBIETTIVO N. 1 – MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Al fine del rispetto del requisito si dichiara che l'edificio oggetto di intervento non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

Inoltre si dichiara che l'intervento in progetto, non prevede opere aventi incidenza sulla prestazione energetica dell'unità immobiliare quali sostituzione degli infissi e rinnovo della caldaia, non altera quindi in alcun modo la prestazione energetica ex-ante dell'edificio.

OBIETTIVO N. 2 – ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Per il rispetto del requisito è necessario svolgere una valutazione del rischio climatico e delle vulnerabilità che hanno rilevanza per lo specifico intervento in progetto, individuando i rischi climatici significativi e valutando ed attuando misure di adattamento mirate. In questo modo è possibile ridurre il rischio residuo entro un livello accettabile. Per identificare i rischi climatici rilevanti per l'intervento devono essere presi in considerazione i pericoli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Delegated Act che integra il regolamento UE 2020/852. La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità deve essere proporzionata alla portata dell'attività e alla scala dell'intervento.

Nel caso in esame la scala dell'intervento è molto ridotta, sono previsti esclusivamente lavori di manutenzione straordinaria con opere limitate ad un singolo piano facente parte di un più ampio edificio esistente, che non sarà modificato nel suo complesso. Pertanto non si ritiene che l'intervento possa avere ricadute significative sui rischi e le vulnerabilità legati al clima e non si ritiene necessario svolgere il report di adattabilità ai cambiamenti climatici.

OBIETTIVO N. 3 – USO SOSTENIBILE E PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Per soddisfare il requisito di risparmio della risorsa idrica è necessario garantire l'installazione di rubinetterie ed erogatori idrici conformi agli standard internazionali di prodotto ed in particolare alle specifiche tecniche previste dal CAM "Risparmio idrico" (2.3.9).

Nel caso in esame, ove sono previsti interventi di installazione di nuovi erogatori di acqua, sarà installato materiale conforme ai requisiti richiesti dalla norma.

OBIETTIVO N. 4 – ECONOMIA CIRCOLARE

Per favorire i principi di economia circolare delle risorse, i materiali impiegati nella ristrutturazione degli edifici devono garantire un ridotto impatto ambientale sulle risorse naturali, favorendo l'impiego di prodotti riciclati derivanti da recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione.

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti in cantiere, esclusi gli scavi, sia avviato a operazioni di riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Questo criterio è automaticamente assolto con il rispetto del CAM relativo a **“Demolizione selettiva, recupero e riciclo” (2.6.2).**

Nel caso in esame non è prevista la rimozione di rifiuti pericolosi né di terreni da scavo.

Trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, sono previsti solo interventi di limitata entità quali la rimozione di alcune tramezze interne, pareti ufficio, pavimentazioni, sanitari, ecc., pertanto la produzione di rifiuti si prevede poco significativa.

In fase progettuale sono state previste e quantificate nell'analisi dei costi allegata al Progetto Definitivo/Esecutivo le lavorazioni necessarie, i trasporti e gli oneri di scarica conseguenti. I rifiuti derivanti da demolizioni e rimozioni in cantiere saranno soggetti a trattamento di differenziazione all'origine. In fase esecutiva, il soggetto individuato come produttore dei rifiuti derivanti dalle opere di cantiere è l'Appaltatore e su di esso ricadono gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste dal D. Lgs. 152/2006 per la produzione, il trasporto e lo smaltimento dei medesimi presso le discariche autorizzate. L'Appaltatore dovrà quindi redigere il Piano di Gestione dei rifiuti del cantiere derivanti dalle lavorazioni. Attraverso questo strumento si dovrà impostare l'attività di differenziazione dei rifiuti nel loro complesso, in modo da garantire ed avere evidenza a fine cantiere che per i rifiuti prodotti vi sia una destinazione a riuso (“R”) per almeno il 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione. Copia dei formulari di trasporto dei rifiuti (a scarica e/o a riuso) dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori per gli audit in corso d'opera e per la rendicontazione finale.

Per corrispondere al presente obiettivo ambientale, inoltre, è raccomandato anche di corrispondere al CAM relativo a **“Disassemblaggio e fine vita” (2.4.14).** Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% in peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, esclusi gli impianti, sia sottoponibile a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva per essere poi avviato a riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero. L'impresa aggiudicataria ha l'onere di redigere il piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva, sulla base della norma ISO 20887 “Sustainability in buildings and civil engineering works- Design for disassembly and adaptability - Principles, requirements and guidance”, o della UNI/PdR 75 “Decostruzione selettiva - Metodologia per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti in un'ottica di economia circolare” o sulla base delle eventuali informazioni sul disassemblaggio di uno o più componenti, fornite con le EPD conformi alla UNI EN 15804, allegando le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante dei componenti e degli elementi prefabbricati che sono recuperabili e riciclabili. La terminologia relativa alle parti dell'edificio è in accordo alle definizioni della norma UNI 8290-1.

OBIETTIVO N. 5 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

La ristrutturazione degli edifici dovrà garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento tenendo conto di una corretta gestione ambientale dei seguenti aspetti: - materiali di rimozione: caratterizzazione dei potenziali materiali pericolosi, come Amianto e FAV; - nuovi materiali impiegati: assicurare l'assenza di sostanze estremamente preoccupanti in accordo al regolamento REACH; - modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere: redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione, PAC o i Requisiti ambientali del cantiere CAM. Con riferimento alla caratterizzazione dei potenziali materiali pericolosi, nel caso in oggetto, viste le caratteristiche degli alloggi e visti gli interventi in progetto, non si prevede che le lavorazioni possano dare luogo al ritrovamento di materiali a rischio quali amianto o fibre artificiali vetrose. Ad ogni buon conto, si prescrive che prima di iniziare i lavori di ristrutturazione sia eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti e che venga prestata particolare attenzione nelle fasi di demolizione previste. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente. Il rischio Radon si ritiene in questo caso non pertinente, visti che gli interventi in progetto non riguardano piani interrati o piani terra. Non si richiede quindi l'adozione di nessuna soluzione di mitigazione o di controllo. Riguardo all'esclusione di sostanze estremamente preoccupanti, si prescrive che per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui alla Authorization List presente nel regolamento "REACH" di cui all'art. 57, Regolamento CE 1907/2006.

Per il rispetto del requisito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate.

In sintesi tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei CAM relativi a "Prestazioni ambientali del cantiere" (2.6.1) e "Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" (2.5).

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle lavorazioni in cantiere, si precisa che l'intervento è soggetto integralmente alla normativa CAM e pertanto l'impresa esecutrice dovrà mettere in atto tutte le specifiche tecniche del cantiere previste dai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23/06/2022 per ridurre l'impatto ambientale dei lavori.

OBIETTIVO N. 6 – PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI

Per soddisfare il requisito, la costruzione degli edifici deve garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, e nel caso di strutture in legno deve essere garantito che il 100% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o equivalente. Inoltre tutti i prodotti in legno devono derivare da processi di recupero e riciclaggio.

Nel caso in esame i vincoli di rispetto dei terreni o delle aree di pregio non sono significativi, in quanto non trattandosi di interventi di nuova costruzione non vi sono ricadute su tali aspetti.

Non è pertinente neppure il rispetto dei requisiti relativi alle strutture in legno dal momento che non è previsto l'impiego del legno con funzione strutturale. Per le opere di ristrutturazione in progetto è previsto un utilizzo limitato di prodotti in legno per la sostituzione di elementi similari esistenti e per questi si prescrive la provenienza da processi di recupero e riciclo da certificare mediante la scheda tecnica del materiale adottato. Il rispetto del presente requisito è automaticamente assolto dal rispetto del CAM

4. RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH: CHECK LIST SCHEDA 2

Si riporta di seguito la Check list n. 2 allegata alla “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, compilata per l'intervento in progetto e per la sola parte riguardante le verifiche ex ante.

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo		Commento
Ex-ante	0			
	1	L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: <ul style="list-style-type: none"> estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle²; attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento¹; attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori⁴ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁵ 	si	Centro per l'impiego
	2	Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico, è verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ed è disponibile della documentazione a supporto?	n/a	
	3	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?	no	
	Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1			
	3.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?	n/a	Intervento inferiore alla soglia dei 10 milioni di euro
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. Nel caso in cui il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, si prega di verificare tutti i punti successivi:			
	4	Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?	n/a	opera pubblica – verifica nella fase ex-post
	5	E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?	n/a	opera pubblica – verifica nella fase ex-post
	6	Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?	n/a	opera pubblica – verifica nella fase ex-post
	7	E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?	n/a	opera pubblica – verifica nella fase ex-post
	8	E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?	n/a	opera pubblica – verifica nella fase ex-post
	9	Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede di utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?	n/a	opera pubblica – verifica nella fase ex-post
	10	Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?	n/a	opera pubblica – verifica nella fase ex-post
Ex-Post	11	Per gli interventi di solo acquisto di edificio senza attività di riqualificazione energetica, è disponibile un attestato di prestazione energetica almeno di classe C?	n/a	
	12	Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell'adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?	no	
	Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 13, 14, 15, 16 e 17. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post			
	13	Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?		
	14	E' disponibile la relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?		
	15	Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?		
	16	Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?		
	17	Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?		